

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 GIUGNO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	1893	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. (3514).	1893	
PRESIDENTE	1893, 1898, 1899, 1901	
ARMANI, <i>Relatore</i>	1894, 1896, 1897, 1898, 1899	
GRILLI GIOVANNI	1894, 1896, 1899	
RAFFAELLI	1896, 1898	
ANGELINO PAOLO	1896, 1897, 1898	
TURNATURI	1897	
RAUCCI	1897	
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1899, 1901	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956; n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2646).	1901	
PRESIDENTE	1901, 1902, 1903, 1904, 1905	
TERRAGNI	1901, 1902, 1904	
ANGELINO PAOLO	1902, 1903, 1904	
		GRILLI GIOVANNI 1902, 1903
		ROSSI PAOLO MARIO 1903
		MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 1904
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 1905
<p>La seduta comincia alle 9,40.</p> <p>NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente.</p> <p style="text-align: center;">(<i>È approvato</i>).</p> <p style="text-align: center;">Congedo.</p> <p>PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Patrini.</p> <p>Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (3514).</p> <p>PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente</p>		

della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ». Il Relatore, onorevole Armani, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ARMANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che ora esaminiamo è stato presentato dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro e contiene alcune modifiche al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 1958. Il provvedimento viene a consolidare alcune interpretazioni che tanto gli uffici ministeriali quanto quelli periferici hanno sempre dato a taluni punti del testo unico che non erano sufficientemente chiari; quindi, in sostanza, esso, più che essere innovatore rispetto al testo precedente, puntualizza taluni argomenti e li chiarisce. Infatti, dagli uffici sono state diramate diverse circolari interpretative, ma, come tutti sappiamo, queste non rappresentano la forma migliore per dare alla legge un'esatta interpretazione. In definitiva, il provvedimento tende a modificare queste imperfezioni che il testo unico aveva, salvo ad accordare la più ampia facoltà agli uffici delle imposte dirette per identificare coloro che hanno l'obbligo di corrispondere le imposte e, soprattutto, ad evitare che vi siano delle sperequazioni nel trattamento tributario.

Il testo modificativo che è stato da me proposto aggiunge qualche norma al testo iniziale, sempre per ragioni di interpretazioni e di chiarimenti nella valutazione della legge.

L'articolo 1, che è nuovo rispetto al testo presentato dal Governo, propone la modifica dell'articolo 25 del testo unico delle imposte dirette: è praticamente una conseguenza della modifica del primo comma dell'articolo 87 dello stesso testo unico al quale viene aggiunto, il seguente periodo: « Le pensioni e le indennità di anzianità e di previdenza sono assimilate al reddito del lavoro subordinato ».

Le possibilità di dubbio cui ha dato adito, finora, l'interpretazione dell'articolo 87 non possono dirsi del tutto escluse se non si provvede, contemporaneamente, a modificare la dizione delle altre norme correlative, contenute nel testo unico di cui al decreto presidenziale del 29 gennaio 1958, n. 645.

D'altro canto è fuor di dubbio che la legge vuole che siano applicabili anche alle pensioni e alle indennità le ritenute previste per i redditi di lavoro subordinato.

L'articolo 2 del nuovo testo — che praticamente è il vecchio articolo 1 — aggiunge all'articolo 39 del testo unico delle leggi sulle

imposte dirette, due nuovi commi, cioè il comma *f*) ed il comma *g*).

Al comma *f*): dopo le parole: « in possesso di », si aggiungono le parole: « pubbliche amministrazioni ».

L'aggiunta è conforme al disposto del successivo articolo 40 del testo unico e mira ad estendere la facoltà di una rilevazione diretta presso le pubbliche amministrazioni. Nonostante la collaborazione esistente è opportuno che la facoltà degli Uffici delle imposte di eseguire la rilevazione diretta presso le pubbliche amministrazioni sia precisamente prevista dalla legge. Nell'eventualità che venga approvato questo emendamento, per eliminare le preoccupazioni manifestate soprattutto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla fine del testo della lettera *f*) potrebbe aggiungersi il seguente periodo: « Questa disposizione non si applica ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni che implicano rapporti con l'utenza ».

È questo un nuovo emendamento, anzi è una chiarificazione ed una integrazione. In tal modo si eliminerebbe ogni possibilità di pregiudizio agli interessi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

GRILLI GIOVANNI. Quindi non i conti correnti postali bancari!

ARMANI, *Relatore*. La norma non si applica per le poste.

Alla lettera *g*) proporrei di sostituire alla dizione: « soggetti tassabili in base a bilancio » la dizione: « imprese commerciali ». La dizione proposta è più corretta perché non vi è ragione di limitare l'obbligo ai soli soggetti tassabili in base a bilancio dato che la forma dell'impresa non influisce in alcun modo sull'interesse che gli uffici delle imposte hanno di conoscere e accertare i fatti economici. Proporrei inoltre di aggiungere alla stessa lettera *f*), dopo le parole: « Istituti di credito », le parole: « dati riepilogativi ed altri elementi ». Con ciò si vuole essenzialmente prescrivere che le imprese sono tenute a fornire oltre che i dati riepilogativi anche altri elementi intesi a illustrare e chiarire la portata dei dati medesimi.

Sempre alla lettera *g*), infine, dopo la espressione: « in un determinato periodo » proporrei di aggiungere la parola: « annuale ». Ciò ad evitare che si abbiano a chiedere elementi mese per mese, settimana per settimana, il che implicherebbe una notevole serie di adempimenti da parte dell'azienda e da parte soprattutto degli uffici. Infatti, ai fini dell'accertamento, non interessa all'uffi-

cio di conoscere l'entità di ciascuna di queste operazioni ma soltanto l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell'anno; sarà così anche alleggerito il lavoro materiale delle imprese e semplificato quello degli uffici.

Nell'articolo 3 del nuovo testo da me prospettato vi è soltanto una piccola aggiunta che tende ad eliminare i dubbi sorti circa la comprensione delle pensioni e delle indennità di anzianità e di previdenza fra i redditi di lavoro subordinato.

Tali perplessità non hanno ragione di sussistere se il problema viene esaminato in base alla precedente disciplina legislativa della materia ed in relazione al contenuto dell'articolo 85 del testo unico medesimo; comunque una disposizione chiarificatrice al riguardo si ritiene utile.

Quindi la proposta di modifica, secondo il nuovo testo da me proposto e distribuito alla Commissione, consiste soltanto nella sostituzione della parola: « compensi », con la parola: « retribuzioni », allo scopo di uniformare la dizione di questo articolo a quella delle altre norme contenute nel testo unico, e, come tale, ritengo sia da approvarsi.

Anche l'articolo 4 del nuovo testo da me prospettato contiene delle innovazioni.

La modifica all'articolo 90 del testo unico si rende necessaria a seguito della modifica apportata all'articolo 87 per cui sono state assimilate ai redditi di lavoro subordinato, le indennità di anzianità e di previdenza.

Infatti, il testo attuale prevede la riduzione dell'aliquota su di un ammontare complessivo non eccedente lire 720.000 annue, che ovviamente è riferibile unicamente ai redditi di lavoro subordinato ed alle pensioni, mentre per le indennità di anzianità e di previdenza la riduzione dell'aliquota è da applicarsi sull'ammontare corrispondente a lire 60.000 (cioè un dodicesimo di 720.000) per ogni anno di servizio prestato. Di qui l'opportunità di un coordinamento con le altre norme dello stesso Titolo V.

L'articolo 5, secondo il testo da me predisposto, reca modifiche all'articolo 127 del testo unico e anche questa discende dalla necessità di un coordinamento con la nuova stesura dell'articolo 87. Il Relatore propone di sostituire alla locuzione « prestatori di lavoro », contenuta nella prima frase del primo comma dell'articolo 127, quella più ampia di « aventi diritto » e la stessa espressione, posta alla fine dello stesso comma, con quella più generale di « percipienti » al fine di non escludere, dall'applicazione della norma, le pensioni e le indennità.

L'articolo 6, secondo il nuovo testo da me prospettato, tende a modificare soltanto il secondo comma dell'articolo 128 del testo unico in relazione alla modifica apportata all'articolo 143 dello stesso testo. Al posto dell'espressione « dovuta sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali sono state operate », il Relatore propone la seguente: « dovute dai percipienti », più corrente e di significato più generale.

L'articolo 7 del testo — proposto dal Relatore — è il vecchio articolo 3 del testo a stampa. Nel disegno di legge, il testo dell'articolo 136 del testo unico viene modificato con l'aggiunta di un comma (dopo la lettera *d*), per dare veste legislativa ad una agevolazione in favore dei possessori di redditi di lavoro subordinato, finora concessa con risoluzione ministeriale.

Poiché l'articolo 3 del presente disegno di legge nel modificare l'articolo 87 del testo unico assimila le pensioni al reddito di lavoro subordinato, ne deriva che l'agevolazione viene estesa anche ai pensionati.

Il Relatore propone di modificare la formulazione di questo comma aggiuntivo, laddove dice che le spese « sono in ogni caso valutate », sostituendo la parola « valutate », con l'altra « detratte », dato che l'espressione potrebbe far ritenere che trattasi solamente di un criterio di valutazione che lasci fermo l'onere del contribuente di provare l'effettività della spesa. In tal modo sarà chiaro che la detrazione dovrà essere operata, nella misura indicata, in ogni caso.

Con l'articolo 8, secondo il nuovo testo, si propone di aggiungere, dopo i primi due commi dell'articolo 143 del testo unico, un altro comma per tradurre in norma legislativa le risoluzioni già adottate — nel silenzio della legge — dall'Amministrazione in sede interpretativa. Il comma proposto regola l'applicazione della ritenuta di acconto, ai fini dell'imposta complementare, sulle indennità di anzianità e di previdenza finora disciplinate, con dubbia legittimità formale, da norme amministrative.

Poiché era sorto il dubbio, da una interpretazione strettamente letterale dell'ultimo comma dell'articolo 143, che soltanto le somme sulle quali sono operate le ritenute concorrono alla formazione del reddito complessivo netto sul quale è dovuta l'imposta complementare (con esclusione quindi della restante parte), era stata proposta la modificazione del comma secondo la formulazione che appare sullo stampato n. 3514 della Camera dei deputati.

Il Relatore ne propone ora la modifica sostituendo l'espressione: « dovuta dalle persone medesime sul reddito complessivo netto alla cui formazione gli assegni fissi e i compensi concorrono per il loro intero ammontare », con l'altra più sintetica: « dovuta dal percipiente sul reddito complessivo netto ». In realtà la prima espressione appare inutilmente esuberante e comunque intesa a ribadire un principio del tutto ovvio, mentre lo scopo di eliminare ogni possibilità di dubbio può raggiungersi più semplicemente con la nuova dizione da me proposta.

L'ultimo articolo, il 9, secondo il testo da me prospettato, è nuovo ed è così formulato: « Le disposizioni dell'articolo 7 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ». Il richiamo all'articolo 7 del disegno di legge, in luogo dell'articolo 3, è conseguente alla nuova articolazione del disegno di legge.

Concludendo, si tratta di una materia sulla quale, più che altro, gli organi ministeriali hanno inteso portare un contributo chiarificatore dando maggiori facoltà agli uffici per la ricerca degli elementi della tassazione e nello stesso tempo tendendo a stabilire attraverso norme di legge talune disposizioni amministrative.

Per tutti questi motivi, signor Presidente e onorevoli colleghi, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

GRILLI GIOVANNI. Quando ho esaminato il testo di legge così come era stato presentato dal Governo, sono stato tentato di pensare che fosse un testo approvabile salvo qualche emendamento. Si pensava, infatti, per quanto riguarda la lettera *f*) dell'articolo 39 del testo unico, che si trattasse di cosa accettabile perché, secondo il testo di quell'articolo, si poteva pensare che il Governo volesse iniziare una azione contro le evasioni fiscali, specialmente per quanto riguarda le imposte dirette della categoria *A* e specie della categoria *B*; in minor misura della categoria *C-1*; senonché l'articolo 2, ma, soprattutto, la pioggia di emendamenti proposti dall'onorevole Armani, hanno mutato carattere alla legge, per cui, se questa venisse approvata con gli emendamenti proposti agli articoli 1 e 2 del testo governativo e quelli aggiuntivi dell'onorevole Armani, essa diventerebbe uno strumento di maggiore vessazione contro i piccoli contribuenti e, soprattutto, contro i pensionati, e in

genere contro chi ha dei redditi di lavoro già sin troppo colpiti dal fisco.

Non so se gli onorevoli colleghi abbiano seguito l'andamento del gettito delle imposte dirette, specialmente dell'imposta di ricchezza mobile; in questi ultimi 10 anni, tale imposta è aumentata in misura notevole, ma l'andamento degli imponibili di categoria *A* e *B* è andato proporzionalmente decrescendo. L'imponibile delle categorie *A* e *B* è passato, dal 1949 al 1960, se la memoria non mi tradisce, dal 53 per cento del totale imponibile nel 1949 al 28 per cento nel 1960; l'imponibile delle categorie *C-1* e *C-2* ha, invece, seguito un processo inverso: è aumentato nella proporzione in cui è diminuita la percentuale degli imponibili delle categorie *A* e *B*. E ciò avviene proprio quando si è di fronte al miracolo economico di cui non hanno certo tratto vantaggio i lavoratori tanto che si sono avuti e si hanno tuttora scioperi durissimi.

RAFFAELLI. Ed i lavoratori trovano la morte nel corso delle manifestazioni di sciopero, come è successo, in questi giorni, a Ceccano.

GRILLI GIOVANNI. È assodato che i maggiori profitti vanno nelle casse delle grandi aziende e anche delle medie. Si guardi l'andamento degli utili dichiarati della Fiat, della Montecatini, delle società finanziarie; si guardi come sono valutati in bilancio i titoli delle società in cui hanno partecipazioni. Nel 1960, quando il valore minimo delle azioni Edison era di lire 4000, la Bastogi le metteva in bilancio per un valore di lire 1600, cioè meno del loro valore nominale, che è di lire 2.000.

ANGELINO PAOLO. Estrema prudenza!

GRILLI GIOVANNI. Ciò significa che nelle società finanziarie, nelle assicurative, nelle grandi industrie, si accumulano i profitti dichiarati e, più ancora, gli occulti. Con tutto ciò ella vuole che si vadano a mettere le mani, collega Armani, nelle tasche dei pensionati, cioè che si vadano a raccogliere le briciole.

ARMANI, *Relatore*. No, no! Non è certo questo lo scopo dei mie emendamenti!

GRILLI GIOVANNI. Cosa fare allora di questa legge? Per quanto riguarda l'articolo 1 ed in parte l'articolo 2 del testo governativo così come anche gli altri articoli, sempre del testo governativo, essi possono essere approvati con qualche emendamento che riguardi le aziende di credito e le indennità di anzianità e le pensioni di previdenza. Questi articoli, con qualche emendamento, possono venire approvati, ma sono invece da respingere, per gran parte, gli articoli emendati dal Rela-

tore Armani. Un emendamento Armani prescrive la denuncia delle pensioni da parte dell'Ente che le paga. E badate, onorevoli colleghi, il testo unico, all'articolo 25, prescrive che siano esentati gli interessi pagati dalle banche. E voi vorreste obbligare chi ha una pensione anche bassa di fare la denuncia al fisco. È questa una caccia col fucile contro i piccoli redditi, onorevole Armani. Noi diciamo che se la legge viene ricondotta a quelle che erano le proposte governative, noi siamo pronti a discuterla in questa sede, presentando emendamenti nella speranza che almeno i più importanti vengano accettati; se invece il Governo e la maggioranza insistono perché siano discusse le proposte dell'onorevole Armani, noi chiederemo la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

È inammissibile che mentre da tutte le parti — dai liberali, dai radicali, dai cattolici di sinistra e anche di centro, dai socialisti — si afferma in modo unanime che le evasioni tributarie in alto loco sono un fenomeno scandaloso, è inammissibile, dico, che si vengano qui a proporre misure contro i piccoli redditi, contro i pensionati.

TURNATURI. Prima di intervenire nel merito della discussione, vorrei avere dal rappresentante del Governo e dal Relatore alcune delucidazioni.

Se le mie nozioni non sono errate, mi pare che anche oggi il reddito dei pensionati è assoggettabile all'imposta complementare a seconda dell'entità della pensione. Vorrei sapere in che cosa consiste la innovazione prospettata. Potrei capire una discussione che riguardasse il minimo esente dall'imposta, tenendo conto che effettivamente c'è un fenomeno di slittamento della lira, anche se attenuato, e la quota delle 720.000 lire di esenzione che approvammo in sede di revisione del limite di imponibile, oggi appare non più rispondente alle esigenze; comprenderei quindi una iniziativa che tendesse ad elevare il minimo esente attualmente vigente raggugliandolo al valore attuale della moneta per venire incontro alle esigenze delle categorie che godono di un basso reddito. Questo potrebbe essere un provvedimento in favore dei piccoli redditi sul quale tutti potremmo essere d'accordo.

Mi pare, invece, che da un punto di vista formale, le argomentazioni esposte dall'onorevole Grilli non abbiano fondamento, perché oggi i redditi dei pensionati sono già assoggettati all'imposta complementare. Con la nuova norma, se mai, si tratterebbe di dare agli uffici maggiori poteri; comunque, mi ri-

servo di intervenire nella discussione dopo che il rappresentante del Governo e il Relatore avranno fornito adeguati elementi di chiarificazione.

ARMANI, *Relatore*. L'affermazione dell'onorevole Grilli secondo cui questo disegno di legge sia stato predisposto per colpire i redditi dei pensionati, non è certamente esatta. Bisogna considerare che partiamo dal principio della esenzione dalla complementare fino al limite di 720.000 lire per i redditi di lavoro e che per le indennità di anzianità e di previdenza la riduzione si applica sull'ammontare corrispondente a lire 60.000 (cioè un dodicesimo di 720.000) per ogni anno di servizio prestato. Inoltre, attraverso l'articolo 2, lettera f), si tende ad avere dati e informazioni in possesso di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di società ed enti che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati e di società e istituti di assicurazione per singoli contribuenti o categorie di contribuenti.

Poi, sempre articolo 2, lettera g), si vanno a colpire proprio le aziende commerciali richiedendo dati riepilogativi ed altri elementi relativi alle vendite, agli acquisti e alle forniture effettuati in un determinato periodo annuale.

Quindi non si tratta di un'azione tendente a colpire coloro che hanno un reddito fisso, ma di un'azione intesa ad avere maggiore snellezza nell'individuare le fonti di reddito da parte delle grosse aziende.

L'onorevole Grilli dice: perché non inserire anche gli istituti di credito? Ed è questa, a mio avviso, la ragione fondamentale per cui ha presentato la sua pregiudiziale.

La ragione, per me, è molto chiara: se si operasse l'inserimento di una siffatta norma, si verrebbe a rompere il segreto bancario con conseguente perturbazione di tutta la nostra economia.

Quindi non sono assolutamente d'accordo con quanto esposto dall'onorevole Grilli, e non certo per difendere i capitalisti e le grandi industrie, ma proprio per difendere i piccoli risparmiatori i quali, dopo sacrifici, sono riusciti a mettere da parte qualche cosa e non desiderano che siano colpiti in un reddito che si sono tanto faticosamente e con grande sacrificio procurato con il risparmio.

RAUCCI. Ma il pensionato è anche un piccolo risparmiatore!

ANGELINO PAOLO. Vi è poi una questione che già esisteva nel testo presentato dal Governo e che permane nell'articolo 7, let-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1962

tera c) del testo predisposto dal Relatore che si riferisce alle assicurazioni.

Si tratterebbe di un regalo che vogliamo fare agli Istituti di assicurazione perché, quando si esentano i premi per l'assicurazioni sulla vita, si regalano dei danari agli Istituti di assicurazione che contano sulla svalutazione. Si possono anche investire milioni di reddito nelle assicurazioni sulla vita ed in questa maniera sfuggire ad ogni imposta e chi guadagna da questa situazione è sempre l'Istituto di assicurazione. Questi istituti stanno accumulando dei guadagni enormi.

ARMANI, *Relatore*. Vi è già la detrazione del premio che viene corrisposto per l'assicurazione sulla vita. Vi è chi compie uno sforzo per garantirsi la vecchiaia sotto taluni aspetti perché l'assicurazione può essere trasformata successivamente in reddito o riscattata per intero.

ANGELINO PAOLO. Dopo 20 anni di quale rendita potrà godere l'assicurato, quando i denari investiti non valgono più niente in considerazione della svalutazione?

ARMANI, *Relatore*. Ci sarà una rivalutazione.

ANGELINO PAOLO. L'I.N.A. ha rivalutato le assicurazioni per una cifra irrisoria quando si tiene conto del fatto che le lire di una volta sono i centesimi di oggi.

RAFFAELLI. Volevo osservare, poiché questo provvedimento reca modifiche al testo unico delle imposte dirette, che sono stati presentati anche altri provvedimenti di modifica al testo unico predetto.

PRESIDENTE. Infatti vi sono al riguardo alcune proposte di legge ma sono assegnate in sede referente.

RAFFAELLI. Si tratta di provvedimenti, in sede referente, che hanno connessione più che con il disegno di legge in esame, con l'esigenza di modificare alcune norme del testo unico delle imposte dirette. Vi sono alcune proposte che riguardano il trattamento tributario degli artigiani, presentate dagli onorevoli Mazzoni e Sullo; una che riguarda l'applicazione delle imposte a certi tipi di società particolari, le compagnie portuali che non vengono qui considerate, un'altra dell'onorevole Mazzoni che reca modifiche all'imposta di ricchezza mobile per i lavoratori dipendenti; vi è inoltre una proposta presentata dall'onorevole Giovanni Grilli sulle società. Queste proposte trattano materie diverse ma sono tutte collegate alle esigenze verificatesi in vari settori dell'attività economica e si tratta di esigenze che, richiedono, con urgenza, modifiche al testo unico delle imposte dirette.

In questo momento la nostra Commissione sta discutendo un provvedimento di legge d'iniziativa governativa e si potrebbe obiettare che esso debba avere la precedenza. Ma questo io lo escluderei. La precedenza, se mai, è costituita dalla importanza dell'argomento che viene trattato. Si può anche obiettare che alcuni dei citati provvedimenti sono presso la nostra Commissione in sede referente perché comportano una riduzione delle entrate, ma debbo, se la questione è posta in tali termini, precisare che la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Grilli Giovanni, non modifica in meno le entrate derivanti dalla imposta sulle società ma anzi, propone, al contrario, mediante l'accrescimento delle aliquote per certe categorie di contribuenti e mediante la progressività e l'adattamento di altre, un aumento delle entrate per l'Erario.

Ai fini della unità della discussione attorno al corpo delle leggi sulle imposte dirette, sarebbe utile per i lavori della Commissione, una discussione abbinata o contemporanea di tutte le proposte che sono in Parlamento che rechino modifiche dal testo unico delle imposte dirette.

E questa una osservazione che intendo fare, non tanto perché voglio chiedere l'abbinamento formale, quanto per prospettare al Presidente che, sulla materia del testo unico delle imposte dirette, vi è già una serie di progetti di legge che intendono apportare modifiche che si sono rese necessarie non solo per la pratica applicazione delle leggi fiscali ma anche per non essere state in precedenza risolte certe situazioni di carattere tributario.

Mi riferisco all'applicazione delle aliquote d'imposta di categoria per talune piccole attività economiche facenti capo ad artigiani, ad esercenti, a commercianti ed infatti sappiamo bene che tra la imposizione fiscale per la categoria B e la categoria C-1 non vi è ancora una suddivisione chiara.

Ma ammesso che si intendesse ora esaminare il disegno di legge n. 3514 e non si ravvisasse la necessità di discutere contemporaneamente le altre proposte di legge cui ho accennato, insisterei perché queste abbiano, quanto prima, la possibilità di essere discusse e mi augurerei che venissero approvate. Quella, infine, non si dovesse discutere, contemporaneamente, tutti i progetti di modifica al testo unico delle imposte dirette, sono a domandare se non sia il caso di ritornare, per il disegno di legge in discussione, al testo del Governo, con il ritiro da parte del Relatore Armani dei suoi emendamenti che, praticamente, sono per gran parte, un nuovo testo.

Si potrebbe, quindi, discutere sul testo governativo esaminando gli emendamenti presentati, taluni dalla nostra parte, altri dai diversi Gruppi, così da vedere di riuscire a definire la discussione del provvedimento.

Sono dell'avviso che il testo emendato dal Relatore Armani costituisca una nuova e diversa proposta di legge più che non una serie di emendamenti al disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Propongo, quindi, di ritornare al testo originario e di esaminare gli emendamenti migliorativi presentati dall'onorevole Grilli Giovanni e gli altri che possano eventualmente venir presentati. È in tal modo che si potrà procedere all'approvazione del provvedimento; altrimenti ci troveremo nella necessità di affrontare la discussione del provvedimento in Assemblea.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grilli e Raffaelli hanno avanzato, nel corso dei loro interventi, presso a poco, la stessa richiesta.

Sapevo molto bene che esistevano all'ordine del giorno della Commissione altre proposte di legge relative al testo unico delle imposte dirette, e mi sono posto il problema se, in un caso di questo genere, quando si tratti, genericamente, di modifiche di articoli di un testo unico, si debba procedere all'abbinamento o se, invece, data la natura del testo unico, che è una raccolta coordinata di leggi attinenti agli stessi oggetti, non sia più opportuno esaminare separatamente ogni provvedimento.

Intendevo dire che il testo unico tratta delle imposte sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta complementare, sul reddito complessivo, dell'imposta sulle società, dell'imposta sulle obbligazioni, dell'insieme cioè delle imposte dirette. Si tratta di un testo voluminoso contenente parecchie norme.

Le proposte di legge, cui accennava l'onorevole Raffaelli, fanno riferimento all'uno o all'altro tipo di imposta e non già al testo considerato nel suo insieme.

Ho considerato che noi, qui, abbiamo, sempre, proceduto guardando singoli aspetti, singoli atteggiamenti di una determinata imposta ed è questa considerazione che mi ha guidato nel prendere in esame il provvedimento governativo escludendo gli altri progetti di legge.

Potrebbe essere opportuno procedere all'abbinamento, per esempio, nel caso che una proposta tendesse a modificare l'articolo 39, che è un articolo di cui si occupa il disegno di legge in esame; ma l'abbinamento

non deve essere invocato per il fatto che si modificano taluni articoli del testo unico. Se gli articoli da modificare sono non contemplati dagli altri progetti di legge in merito al testo unico delle imposte dirette, agli effetti dell'abbinamento, conviene lasciare la propria autonomia a ogni singolo provvedimento. E credo che anche l'onorevole Raffaelli concluda così e non chieda l'abbinamento delle altre proposte recanti modifiche al testo unico delle imposte dirette.

Rimane stabilito che se una di quelle proposte, in una sua parte, ha riferimento esplicito a un articolo di cui si propone la modifica con questo disegno di legge, non ho niente in contrario a procedere all'abbinamento.

Questa è la maniera più concreta, a mio avviso, per condurre avanti la discussione. Ciò detto e preso atto che non si insiste sull'abbinamento — perché mi pare che tutti condividiamo la posizione che ho riassunto — debbo far presente che dinanzi a noi c'è un disegno di legge ministeriale, c'è una serie di emendamenti presentati dall'onorevole Armani e c'è l'opposizione che chiede si discuta sul testo governativo. Ma è questo che debbo fare secondo il Regolamento. Però a mano a mano che passeremo all'esame dei singoli articoli, debbo far presente che essendovi degli emendamenti la discussione sarà fatta e sul testo governativo e sugli emendamenti. Mi sembra superfluo aggiungere che la discussione non posso condurla che in questo modo. Posso chiedere, come del resto chiederò, all'onorevole Armani se intenda ritirare il complesso degli emendamenti da lui presentati. Oltre a questo null'altro posso fare se non valicando le norme regolamentari.

ARMANI, Relatore. Nulla da obiettare circa la posizione assunta dal Presidente. Chiedo, però, che i miei emendamenti siano discussi e votati.

PRESIDENTE. Così è. Noi discuteremo sul disegno di legge governativo sul quale si inseriranno gli emendamenti che sono contenuti nel nuovo testo presentato dal Relatore ed eventuali altri emendamenti.

MICHELI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Presidente ha detto, giustamente, che la discussione sarà basata sul testo governativo. Mi pare che l'onorevole Grilli abbia preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti al testo del Governo; al riguardo, sottolineo la opportunità di conoscere il contenuto di questi emendamenti. Abbiamo, poi, gli emendamenti predisposti dal Relatore che sono stati precedentemente illustrati. Essi

sono indubbiamente migliorativi del testo governativo perché tendono a dare l'esatta interpretazione ad alcune disposizioni del testo unico e tengono presenti le varie circolari che nel corso del tempo il Ministero ha emanato.

Mi pare che noi potremmo benissimo affrontare la discussione di carattere generale e poi esaminare gli emendamenti che sono già stati presentati dal Relatore e quelli che l'onorevole Grilli presenta in questo momento, salvo a vedere quali potranno essere approvati e quali respinti. Su di essi il Governo è pronto ad affrontare un'ampia discussione.

Noi abbiamo una certa urgenza nel vedere approvato il disegno di legge poiché intendiamo combattere le evasioni fiscali, ricercare i redditi non dichiarati, accertare i redditi dichiarati e mettere i nostri uffici nella condizione di effettuare tutte le indagini necessarie con tempestività.

Sulla questione dell'inserimento, all'articolo 1, degli istituti di credito — per le ragioni dette dal Relatore e per altre — il Governo invita l'onorevole Grilli a ritirare l'emendamento annunciato. Sulla questione si potrebbe ritornare con una apposita proposta di legge. Se l'onorevole Grilli insistesse, il Governo sarebbe costretto a chiedere la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

Pregherei, quindi, la Commissione di voler esaminare, sollecitamente, il disegno di legge, proprio per dare al Governo la possibilità di utilizzare le nuove disposizioni modificative del testo unico, al fine di effettuare questa ulteriore azione ricercatrice degli evasori fiscali con risultati positivi. Il Governo sarebbe anche disposto ad aderire a un rinvio della discussione alla prossima seduta in modo da avere il tempo di rivedere tutto l'insieme degli emendamenti ed arrivare, se del caso, a una definizione concordata del testo.

GRILLI GIOVANNI. Accederei alla cortese richiesta dell'onorevole sottosegretario ma sono spiacente, purtroppo, di non poterlo fare perché l'articolo 1 quando tratta la modifica della lettera f) dell'articolo 39 parla addirittura di nuove disposizioni le quali debbono avere efficacia rispetto a contrarie disposizioni legislative. Si è avuto, quindi, poco rispetto per la precedente legislazione! Nel caso in esame, si va dalle comuni società, dalle comuni aziende industriali e commerciali, alle aziende agricole ma si vuole escludere da questa nuova normazione le banche e, temo, anche le società finanziarie.

Orbene, oggi la vita economica si svolge fundamentalmente attraverso questi enti.

Oggi, lo scambio, la produzione e gli accumuli di ricchezza avvengono ancora secondo i vecchi sistemi tradizionali della azienda familiare ma il nucleo di fondo ha, come tramite, questi enti: banche e società finanziarie ed è lì che occorre portare l'azione del fisco.

Se andremo ancora a perseguire la piccola azienda familiare, il piccolo tessitore di Biella o di Busto Arsizio faremo una opera buona dal punto di vista fiscale ma non agli effetti economici, perché lasceremo intatto il cuore dell'economia moderna che oggi non è più l'azienda periferica, è l'ente finanziario industriale, bancario, assicurativo. È lì che vi è l'accumulo di ricchezza imponente e noi vogliamo evitare questo e per rimpinguare le casse dello Stato e far fronte alle giuste esigenze di ceti che hanno diritto ad essere aiutati, andiamo a caccia delle antiche aziende di tipo tradizionale non dico superate, ma certamente, oggi, se non marginali, sicuramente né fondamentali né essenziali, nella vita moderna, nella economia moderna.

E per questo che, in questa sede, e, se del caso, in Aula, insisterò perché, così come si chiede di derogare alle vigenti norme per quanto riguarda la piccola industria, la piccola azienda, la piccola società, altrettanto venga fatto per le banche, gli istituti di credito e gli enti finanziari.

Credo che anche lei, signor presidente, debba condividere questa mia opinione. Penso comunque, che un uomo moderno, in un paese che vuole avviarsi verso una economia democratizzata, non possa permettere il permanere di questi tabù. L'assurdo è che andiamo a caccia del piccolo industriale, ma lasciamo stare la Bastogi, la grande azienda finanziaria, non la tocchiamo! Ebbene, questo no, non è più pensabile oggi! Se era pensabile fino a quattro-cinque anni fa, ritengo che questo, oggi, non lo sia più. Occorre andare a fondo di tale questione.

Due o tre anni or sono presentai una proposta di legge. Certo; non era ben fatta, come la possono predisporre i ministeri che hanno tutto l'apporto di documenti e di uffici specializzati, ma si poteva anche emendare la mia proposta. Riguardava la imposta sulle società e tendeva a renderla progressiva e a far sì che questa colpisse, anche in certa misura, i profitti occulti. La mia proposta di legge è rimasta a giacere tranquillamente per tre anni.

Non posso, signor presidente, aver fiducia nell'*iter* di una mia nuova proposta di

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1962

legge secondo quanto consigliato dall'onorevole Micheli.

Evidentemente, avrebbe la fine che ha avuto l'altra per cui insisto perché i miei emendamenti vengano discussi ed accettati o in questa sede o, se del caso, in Aula.

PRESIDENTE. Ritengo che le posizioni siano oramai chiarite.

L'onorevole rappresentante del Governo ha ascoltato l'affermazione finale e debbo dire che sono stati, ora, presentati dall'onorevole Grilli alcuni emendamenti che danno corpo alle considerazioni fatte nel suo intervento.

Ne do lettura perché la Commissione ne abbia conoscenza.

Essi si riferiscono al disegno di legge n. 3514.

« All'articolo 1, lettera g), *sopprimere le parole*: Escluse le aziende e gli istituti di credito ». L'emendamento reca la firma dei deputati Grilli Giovanni, Raffaelli e Raucci.

« All'articolo 1, lettera g) (*subordinato*): *aggiungere dopo le parole*: nominativamente indicate, *le parole*: fra le aziende e gli istituti non sono comprese le società finanziarie ». L'emendamento è firmato dai deputati Grilli Giovanni, Raffaelli e Raucci.

Articolo 2: sopprimerlo. L'emendamento è firmato dai deputati Grilli Giovanni, Raffaelli, Raucci.

« All'articolo 3, *al penultimo capoverso sostituire le parole*: del 20 per cento dei redditi stessi con un massimo di lire 360.000, *con le parole*: del 40 per cento del reddito stesso con un massimo di lire 720.00 ». L'emendamento è firmato dai deputati Giovanni Grilli, Raffaelli, Raucci.

Ritengo che questi emendamenti, nella loro brevità, siano chiari per tutti.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se dovessi esprimere il mio parere sugli emendamenti ora presentati e di cui è stata data lettura, esso non potrebbe essere che contrario, specialmente per l'emendamento riguardante l'articolo 1. Naturalmente, soltanto a questo punto della discussione, non dato che si tratta di emendamenti presentati vorrei compromettere, con una presa di posizione negativa, l'ulteriore *iter* del disegno di legge in esame anche perché, come ho avuto occasione di rilevare, l'urgenza che da noi viene attribuita all'approvazione del provvedimento è ormai fuori discussione.

Per darmi la possibilità di interpellare l'onorevole Ministro su questi emendamenti, chiederei alla cortesia del Presidente e della Commissione di voler rinviare di alcuni gior-

ni l'ulteriore discussione del provvedimento, sempre per evitare che il disegno di legge venga rimesso all'Assemblea plenaria. Se questa evenienza si potrà evitare, il Governo sarà il primo ad esserne soddisfatto. Perché ciò possa realizzarsi, penso che l'onorevole Grilli dovrà rivedere la sua posizione in ordine al suo emendamento all'articolo 1; allo stato attuale delle cose il Governo non può che respingere l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può, quindi, rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato (2646)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni », già approvato dalla V Commissione permanente Finanze e tesoro del Senato della Repubblica nella seduta del 30 novembre 1960. Dato che il Relatore Russo Vincenzo è in questo momento assente ritengo che si dovrebbe rinviare a una prossima seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

TERRAGNI. Siamo di fronte a un provvedimento che riguarda macchinario destinato in prevalenza ad un ente strettamente statale. Questa è la verità ed è inutile nascondersela. Ella stesso, signor Presidente, potrebbe sostituire il Relatore per dar modo alla Commissione di esaminare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge, presentato dal Governo il 7 gennaio 1960, fu approvato dalla V Commissione del Senato il 30 novembre 1960 e pervenne alla Camera verso la fine del dicembre 1960 in maniera che non si poté metterlo nell'ordine del giorno prima della fine di quell'anno. Nel frattempo, con il 1° gennaio 1961, era entrato in vigore un nuovo accordo sulle tariffe doganali del M.E.C. e quando fu ripresa la discussione del provvedimento, nel gennaio dello scorso

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1962

anno, fu fatto notare che erano state sollevate eccezioni da parte degli organi comunitari europei sulla sua legittimità in riferimento alle nuove norme entrate in vigore. Si fece un quesito e si rimase d'accordo che si sarebbe continuata la discussione a seguito della risposta al quesito posto.

Noi, ripresentammo all'ordine del giorno il provvedimento, ma non era ancora pervenuta dagli organi comunitari europei alcuna risposta al quesito stesso. Cercammo di provocare il parere con una successiva iscrizione all'ordine del giorno e così un'altra volta ancora. Ora non so se, nel frattempo, sia pervenuta una risposta sull'argomento.

TERRAGNI. Ritengo che la nostra Commissione si trovi dinanzi ad un provvedimento per il quale è in giuoco la responsabilità della Commissione stessa, dal momento che organismi di carattere internazionale, interpellati, più per correttezza che per dovere, dopo oltre un anno non rispondono al quesito loro posto perché ritengono opportuno non rispondere.

E non possiamo poi ignorare — perché questa è la realtà — che il petrolio, in Italia, è nelle mani dello Stato e che quindi tutto il mondo è contrario, non tanto al piccolo pozzo di petrolio in Valpadana o a Gela o a tutta questa produzione nazionale ma alla impostazione della produzione stessa. E la lotta, chiamiamola pure concorrenziale, da parte delle compagnie petrolifere, è condotta specificatamente contro l'E.N.I. in quanto questo ente rappresenta una azienda petrolifera di Stato, unica eccezione nei paesi occidentali.

ANGELINO PAOLO. Ma ci sono anche l'Ammiragliato inglese e la Compagnie Française des Pétroles.

TERRAGNI. Bisogna dare atto all'Inghilterra che, in questo campo, ha un'abilità indiscussa. Basti pensare che l'Inghilterra ha una polizia disarmata ed ha una monarchia a capo della quale vi è una regina. Noi vediamo che l'Inghilterra sa avere una polizia senza armi, conserva la monarchia ed ha una economia di Stato nel campo del petrolio ma sotto la tutela dell'Ammiragliato che non è certo un industriale del petrolio.

Se da parte della Commissione e da parte del Governo si ritiene che il disegno di legge in esame debba venire approvato nel testo a noi sottoposto o con gli eventuali emendamenti che venissero presentati, desidero che si proceda nella discussione e che, se possibile, il provvedimento venga presto approvato.

ANGELINO PAOLO. A suo tempo venne dato dalla nostra parte politica, parere favorevole al provvedimento in esame.

Sappiamo quali siano i pregi ed i difetti dell'E.N.I., sappiamo che esso sta incontrando una opposizione di carattere internazionale che è suscitata dalle cosiddette « Sette Sorelle ».

Noi abbiamo bisogno di esplorare il nostro sottosuolo per cercare di limitare l'importazione dei petroli e stiamo cercando di importare petrolio a basso prezzo mentre ci sono degli italiani che vogliono un altro petrolio, come se in un petrolio ci fosse un *virus* ed in un altro no.

Noi che stiamo lottando per ridurre le *royalties* che paghiamo per i petroli importati dall'estero, mi pare che dobbiamo favorire le ricerche sul nostro territorio appunto perché le *royalties* siano minori, per evitare esportazione di divise straniere e per dipendere, in questo settore, il meno possibile dall'importazione.

PRESIDENTE. Oggetto della richiesta di un parere erano proprio gli emendamenti presentati, a suo tempo, dal Relatore Russo Vincenzo. In base a quegli emendamenti si argomentava così: noi stabiliamo la franchigia doganale per i macchinari ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni; ora una certa logica vuole che quando si dispone una misura di facilitazione per l'importazione di macchinario, si debba disporre la stessa misura per i pezzi di ricambio necessari per far funzionare il macchinario stesso.

GRILLI GIOVANNI. Onorevole Presidente, avrei voluto rivolgere alcune domande al Relatore che è, in questo momento assente, domande che non trovano risposta sufficiente nella relazione che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ho accettato di fare il Relatore, accogliendo un invito rivoltomi dagli onorevoli colleghi. Debbo dire, però, che avevo chiesto un po' di tempo per fare il punto della situazione. Niente in contrario, onorevole Grilli, a rinviare la discussione per l'assenza del Relatore, a meno che non sia io in grado di rispondere alle sue domande.

GRILLI GIOVANNI. Rivolgerei due domande al Relatore: se questo provvedimento è volto a danneggiare la Pignone o a favorirla.

La Pignone produce materiale per la escavazione e ricerca di idrocarburi. Viene, in questo modo favorita o danneggiata? L'altra domanda è se essendo favorita o danneggiata

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1962

la Pignone, non si favorisca o danneggi, conseguentemente, anche la ricerca del petrolio nel nostro paese.

PRESIDENTE. Posso risponderle. La disciplina che regola questa materia è chiara: da essa risulta che nel disegno di legge si fa riferimento soltanto a parti metalliche di macchinari e ad impianti non prodotti dall'industria nazionale.

GRILLI GIOVANNI. Con questo non intendevo essere protezionista, s'intende bene.

PRESIDENTE. Le rispondo citandole il testo del disegno di legge, laddove si dice: « La franchigia doganale concessa con regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 526, concernente l'importazione di macchinari e materiali metallici destinati alla ricerca ed alla coltivazione petrolifera che non possono essere forniti dalla industria nazionale, è ulteriormente accordata fino al 31 dicembre 1963.

La predetta agevolazione è estesa alle parti di macchinari ed ai prodotti impiegati per il confezionamento dei fanghi di perforazione e per il compimento di operazioni dirette a aumentare la produttività dei pozzi ».

La condizione, quindi, per poter fruire di questa franchigia, è che i materiali metallici non siano forniti dalla industria nazionale, ma è appunto da questa disposizione che è nata la questione in seno alla C.E.E.

È questo sostanzialmente il motivo per cui la discussione venne sospesa. Come accessorio, in un certo senso, sorse un problema: in che quadro si doveva porre questa disciplina. Vale a dire se questa sta o meno come eccezione alla norma, che è bene stabilita e determinata nell'oggetto, trattandosi soltanto di quei macchinari ed essendo limitata nel tempo, prolungandosi fino al 31 dicembre 1963.

ROSSI PAOLO MARIO. Nella discussione del disegno di legge svoltasi al Senato, presente il Ministro delle finanze, fu sollevato il problema del regolamento della ricerca dei prodotti petroliferi e degli idrocarburi. È stata, in quella sede, sollevata la questione relativa al nuovo regolamento nel campo di queste ricerche ed è stato fatto osservare che quel regolamento ancora non esisteva.

Il Ministro delle finanze, onorevole Trabucchi, rispondendo, disse, allora, che le responsabilità andavano ricercate nella lentezza con la quale gli organi preposti a quel settore avevano lavorato nel predisporre questo rinnovo di un regolamento che, in effetti, non esisteva.

Trattandosi di un rinnovo, chiedo, anche in questa sede, se questo regolamento ora esiste, ed infatti è già stato fatto scadere il primo termine così che ci dobbiamo affrettare a fissare un nuovo termine. Stando così le cose la situazione di questo settore resta ancora caotica.

PRESIDENTE. È una domanda alla quale non sono in grado di rispondere perché la materia della regolamentazione della ricerca di idrocarburi dipende dal Ministero dell'industria e commercio.

Tutti noi sappiamo quale sia l'ultima legge in merito, ma non si sa nulla del regolamento di applicazione. L'argomento che occupa però la nostra Commissione, in questo caso, è molto ristretto: Si tratta solo di concedere delle agevolazioni fiscali sui macchinari destinati alla perforazione dei terreni. I tempi e i termini della concessione per una ricerca del petrolio esulano dalla nostra competenza.

ROSSI PAOLO MARIO. Con il provvedimento in esame, si apre la porta ad una rilevante attrezzatura tecnica che può trovare impiego in un settore che deve essere ancora regolamentato. Vi è quindi una certa interdipendenza del problema.

PRESIDENTE. Dobbiamo guardare alla realtà del nostro paese in questo campo e constatare che, chi agisce nel settore della ricerca e della perforazione in Italia, è per i nove decimi l'E.N.I.

ANGELINO PAOLO. Basta vedere la situazione dei terreni per i quali è stata richiesta la concessione per le ricerche !

PRESIDENTE. Anche al di fuori della Valpadana, chi porta avanti queste ricerche è per la quasi totalità e soprattutto l'E.N.I.

Nel discutere questa materia, dobbiamo ammettere che l'industria nazionale non è ancora in grado di produrre tutti i macchinari specifici. La Nuova Pignone si è messa a produrre questi materiali e produce tanto bene che li esporta ma non ha ancora completato la gamma dei prodotti. Soprattutto non credo si sia ancora arrivati a produrre certe parti delicate con acciai speciali, punte di diamante: macchinari di acciaio speciale per perforare e acciai che servono per lo spartimento dei fanghi che debbono essere erosi. Queste parti, questi macchinari debbono essere tuttora importati.

Ora, siccome si è sempre parlato di agevolazioni doganali, sia pure concesse *pro tempore*, non essendo state ancora ultimate le ricerche petrolifere nel nostro territorio, si

chiede che le agevolazioni concesse vengano prorogate.

Il Governo aveva disposto un disegno di legge fissando la proroga fino al 1963. Poi è intervenuta una parentesi e siamo ora di fronte ancora a questo problema e a degli emendamenti a suo tempo presentati dal Relatore.

TERRAGNI. In rapporto alla domanda posta dall'onorevole Grilli debbo dichiarare, signor Presidente, che sono ben felice che non sia sostenuto l'emendamento che contiene quella clausola che fa riferimento a materiali che non possono essere forniti dall'industria nazionale. Se noi approvassimo un testo con una eccezione di quel genere, ci metteremmo in una posizione difficilissima sul piano industriale e questo sarebbe un errore fondamentale. Approveremmo un testo che ci accuserebbe permanentemente, perché — onorevoli colleghi — l'Italia sta diventando il paese più interessante dell'Europa e fra dieci, quindici anni, lo sarà anche sul piano della metallurgia.

Quindi non dobbiamo avere falsi timori e non dobbiamo inserire in un provvedimento legislativo clausole che riguardano un passato tramontato, un passato di quaranta anni fa, quando l'Italia era ancora inesperta nel settore della metallurgia, quando in Italia non era stata ancora scoperta l'enorme energia scaturita sotto forma di metano, quando in Italia non avevamo quell'attrezzatura tecnico-industriale che fa sì che, l'Unione Sovietica ci dia l'incarico per la installazione di uno stabilimento, di una immensa città industriale, capace di produrre 120 mila trattori l'anno. Ma credono gli onorevoli colleghi che quella nazione che manda dei satelliti per fotografare l'altra faccia della luna, non abbia compreso il potenziale che esiste nell'industria meccanica italiana, industria che, ultimamente, ha attirato a Mosca l'ammirazione dei tecnici e non solamente del popolo?

Non dobbiamo avere timori, onorevole Grilli! A prescindere dalla Pignone, la discussione deve esserci su questa materia.

Se decidiamo di rinviare l'approvazione del disegno di legge, rinviando pure, ma la discussione su questo punto deve proseguire e lei, onorevole Presidente, sappia che se io non sarò presente in quella eventuale prossima seduta in cui il provvedimento sarà approvato, prego vivamente gli onorevoli colleghi di non introdurre alcune eccezioni che dimostrano timori infondati. La nostra industria meccanica non ha paura di nessuno. Mettendo quella clausola relativa ai materiali che non possono essere forniti dall'industria nazionale, fa-

remmo una confessione di incapacità mentre invece nel Mercato comune siamo in piena competitività grazie all'intelligenza dei nostri progettisti, all'intelligenza dei nostri dirigenti e — non faccio della demagogia — all'intelligenza ed alla maestria dei nostri operai. Io mi sento, come italiano, nel Mercato comune, nelle migliori condizioni per competere oggi in molti settori industriali e domani anche nel campo della metallurgia!

PRESIDENTE. Le osservazioni che ella ha fatto, onorevole Terragni, noi le abbiamo considerate; tanto è vero che la discussione si è arrestata solo di fronte agli emendamenti presentati dal Relatore.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nel richiamare le dichiarazioni del Presidente, il Governo dovrebbe pregare la Commissione di voler approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato, per diverse considerazioni, non ultima quella dell'urgenza, tenendo presente che il provvedimento fu presentato fin dal gennaio 1960 e che, per varie ragioni, non è stato possibile approvarlo prima della seduta odierna.

Nell'eventualità che venga oggi approvato, lascerei il termine: « fino al 31 dicembre 1963 ».

Se invece si volesse in questa sede esaminare gli emendamenti del Relatore dei quali, peraltro, non sono a conoscenza, sarei costretto a chiedere una sospensiva per poterli esaminare. Mi pare, però, che tutte le altre considerazioni che sono state fatte nel corso della discussione possano consigliarci di approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la dizione « anche le parti di ricambio » di cui all'emendamento Russo Vincenzo, mi pare che si tratti di una questione interpretativa; nel testo del disegno di legge si usa la dizione « materiali » che significa anche parti di ricambio.

ANGELINO PAOLO. Ci troviamo di fronte a un testo del Governo trasmessoci dal Senato. Essendo assente il Relatore, che ne è stato il presentatore, non dobbiamo discutere gli emendamenti che del resto nessuno fa propri. Limitiamoci perciò al testo approvato dal Senato e discutiamolo, lasciando cadere tutte quelle ragioni per cui l'onorevole Terragni si era fatto paladino dell'industria italiana.

Mi pare che ci sia da considerare soltanto la difficoltà che il provvedimento potrebbe incontrare dinanzi alle norme del Mer-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1962

cato comune; qui non si tratta di protezionismo, se mai si tratta di qualcosa di diverso, si tratta di importare quello che a noi conviene.

La verità è che il provvedimento si rivolge essenzialmente per regolare un periodo trascorso (che potrebbe protrarsi al 1963) quando la « Nuova Pignone » non era in grado di produrre quei tali materiali che oggi invece produce. È assurdo che l'E.N.I., ad esempio, vada a comprare all'estero quello che oggi si produce in Italia!

Discutiamo perciò sul testo che ci è stato inviato dal Senato e non teniamo conto degli emendamenti, considerando del resto che è assente il presentatore di questi ultimi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Essendo assente l'onorevole Russo Vincenzo presentatore degli emendamenti al disegno di legge, questi ultimi si intendono decaduti. Porrò, quindi, in votazione, dopo averne dato lettura, gli articoli del disegno di legge nel testo approvato dal Senato:

ART. 1.

Il termine di validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente i benefici fiscali per i macchinari ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni, è fissato al 31 dicembre 1963.

(È approvato).

ART. 2.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318.

(È approvato).

ART. 3.

I benefici fiscali di cui all'articolo 1 devono intendersi limitati al dazio doganale.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge si applica anche per i materiali e macchine importati dopo il 31 dicembre 1957 e fino all'entrata in vigore della legge stessa con deposito dei diritti doganali o cauzione per il pagamento degli stessi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 649, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni » *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (2646):

Presenti	30
Votanti	24
Astenuti	6
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Armani, Armadori, Bima, Curti Aurelio, De Martino Francesco, Martinelli, Mello Grand, Miccolis Maria, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Radi, Restivo, Scarlato, Schiratti, Terragni, Togni Giulio Bruno, Turnaturi, Valsecchi, Venturini, Vigorelli, Zugno e Zurlini.

Si sono astenuti:

Bigi, Grilli Giovanni, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario e Trebbi.

È in congedo:

Patrini.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI